Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 18 maggio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-133
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 18 MAGGIO 1966:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa per il comune di Mariano del Friuli della provincia di Gorizia.

(3737)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 18 MAGGIO 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura », 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura », 6 % (legge 30 dicembre 1960, n. 1676), effettuate il 10 maggio 1965.

(4291)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1966, n. 278.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Storia delle tradizioni popolari » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 4 luglio 1963, n. 7;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 28 ottobre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Storia delle tradizioni popolari » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 22. — VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Storia delle tradizioni popolari » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantacinque, addì ventotto del mese di ottobre a Cagliari nella sala del Rettorato nel palazzo dell'Università.

Innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il Rettorato dell'Università degli

studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 18 gennaio 1965 (allegato *A*).

on. Lucio Abis, nato a Oristano il 24 febbraio 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e P. I. e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 4 luglio 1963, n. 7, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 24 agosto 1963, n. 53 (allegato *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 24 novembre 1964, integrata con successiva del 21 luglio 1965 (allegato *C*).

Premesso

a) che lo statuto dell'Università degli studi, nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di lettere e filosofia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di « Storia delle tradizioni popolari » e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Storia delle tradizioni popolari »;

c) che con la legge regionale 4 luglio 1963, n. 7, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Parte I e II), in data 24 agosto 1963, n. 53, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'università di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Storia delle tradizioni popolari » presso la Facoltà di lettere e filosofia (allegato *B*);

d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 24 novembre 1965, ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato *C*);

e) che la Giunta regionale, con successiva deliberazione in data 21 luglio 1965 ha autorizzato, in conseguenza della legge 9 febbraio 1963, n. 78, la modifica del costo medio, già fissato nello schema di convenzione sopra citato in L. 4.560.000, di cui L. 760.000 per trattamento di quiescenza, elevandolo a L. 5.520.000, di cui L. 920.000 per trattamento di quiescenza (allegato *D*);

f) che il Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia (allegato *E*), il Senato accademico (allegato *F*) ed il Consiglio di amministrazione (allegato *G*) dell'Università degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il rettore dell'Università medesima alla stipulazione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cagliari, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Storia delle tradizioni popolari ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di « Storia delle tradizioni popolari » la somma annua di L. 4.600.000, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2 la ulteriore somma di L. 920.000 annue, pari al 20 % del contributo di lire 4.600.000, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Storia delle tradizioni popolari ».

L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Nel pieno rispetto dell'autonomia scientifica, didattica ed organizzativa della cattedra di « Storia delle tradizioni popolari », nei limiti dei diritti e dei doveri fissati dalla legislazione universitaria vigente, nonchè nell'osservanza dell'ambito della disciplina di cui si tratta, il professore di ruolo collaborerà con l'Amministrazione regionale nel settore di ricerca della cattedra stessa. Nello studio di quei problemi che interessano le tradizioni popolari della Sardegna, tale collaborazione avverrà sia su iniziativa del professore di ruolo, sia su richiesta dell'Amministrazione regionale.

Delle ricerche e degli studi che, su propria iniziativa, la suddetta cattedra svolgerà nel campo delle tradizioni popolari isolane, il titolare darà notizia dei risultati ottenuti all'Amministrazione regionale, trasmettendole gli elaborati, se richiesti, e ponendosi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.

La cattedra medesima sarà tenuta ad effettuare le ricerche e gli studi che l'Amministrazione regionale dovesse ritenere opportuno nell'interesse della Sardegna, e pertanto, i relativi temi ed il conseguente programma saranno preventivamente discussi ed approvati tra l'Amministrazione regionale e il titolare della cattedra.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo a termine dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 7 (sette) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Il rettore dell'Università degli studi di Cagliari
Giuseppe PERETTI

L'Assessore al lavoro e P. I. della Regione autonoma della Sardegna
Lucio ABIS

L'ufficiale rogante
Gesuino PIGA

Copia conforme all'originale, registrato a Cagliari il 29 ottobre 1965 al n. 13645, vol. 426.

Cagliari, addì 18 novembre 1965

L'ufficiale rogante: Gesuino PIGA

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **279**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2081, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze economico-marittime sono aggiunti quelli di:

6) Diritto sindacale e legislazione del lavoro;
7) Diritto tributario.

Art. 24. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia marittima è aggiunto quello di:

« Storia del commercio marittimo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1966, n. **280**.

Rettifica di errori nel testo promulgato della legge 21 luglio 1965, n. 913, concernente deroga all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 21 luglio 1965, n. 913, concernente « deroga all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici »;

Vista l'attestazione del Presidente della Camera dei deputati dalla quale risulta che il testo promulgato di detta legge, per quanto concerne il secondo comma dell'art. 1 e l'intitolazione « norma transitoria » premessa all'art. 2, non è conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento;

Considerato che le difformità di cui sopra sono state determinate da errori di trascrizione e che pertanto occorre provvedere alla rettifica del testo promulgato della legge, per renderlo conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Articolo unico.

Il testo promulgato della legge 21 luglio 1965, n. 913, è rettificato, in conformità al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue:

« Art. 1. — In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole è elevato a 45 anni. Detta elevazione sarà limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

« Art. 2. — Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, possono essere ammessi, indipendentemente da ogni limite di età, ad un corso normale ordinario delle scuole per infermiere e infermieri generici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1966

SARAGAT

MORO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. 281.

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Banca Nazionale del Lavoro ad acquistare un immobile.

N. 281. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Banca Nazionale del Lavoro viene autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 900.000.000 (novecentomilioni) dalla Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola - S.p.A., con sede in Roma, un immobile costituito da due palazzine, site in Roma, via Bernardo Barbiellini Amidei n. 18.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. 282.

Autorizzazione alla Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena ad acquistare un immobile.

N. 282. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena viene autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 205.000.000 (duecentocinquemilioni) dalla Società Industriale Costruzioni Edili - S.I.C.E. - S.p.A., con sede in Siena, un fabbricato sito in Siena, località Torre Fiorentina, composto di 7 piani per abitazione, di un piano sfruttato a mansarda ed un piano seminterrato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. 283.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore della Divina Provvidenza di San Giovanni de Bassel.

N. 283. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore della Divina Provvidenza di San Giovanni de Bassel.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. 284.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di Santa Maria della Purità, nel comune di Napoli.

N. 284. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 7 aprile 1961, integrato con dichiarazione del 13 maggio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria della Purità, in frazione San Pietro a Patierno del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1965.

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 17 febbraio 1910, il decreto luogotenenziale 20 dicembre 1917, n. 1782-2782; il regio decreto 5 gennaio 1928; il regio decreto 12 maggio 1939, n. 1995, e il decreto presidenziale 14 aprile 1962, n. 1162, con i quali vennero, rispettivamente, approvati l'elenco principale (successivamente modificato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1038, e con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1592), il primo, secondo, terzo e quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Roma;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella Provincia predetta;

Visti gli atti della esperita istruttoria, disposta con decreto ministeriale 21 maggio 1959, n. 7779/58, dai quali risulta che avverso la iscrizione, nel detto elenco suppletivo, del laghetto San Giovanni è stata presentata opposizione, in data 9 settembre 1959, da parte della ditta Cornetto Giuseppe per far presente:

a) che il laghetto, situato nell'interno della sua tenuta, è di modeste proporzioni, privo di immissario e di emissario, ed è alimentato da acqua sorgiva;

b) che, appunto per le modeste proporzioni di detto laghetto, l'acqua in esso contenuta non può avere nè acquistare attitudine ad uso di pubblico generale interesse, in quanto l'acqua stessa è utilizzata per soddisfare, in parte, le esigenze irrigue della tenuta;

Considerato che per la utilizzazione di tali acque la stessa ditta Cornetto ha presentato una prima domanda in data 28 aprile 1952 di concessione, per derivazione di litri/secondo 80 ad uso irriguo, accolta poi con decreto ministeriale 4 dicembre 1954, n. 8425, ed una seconda domanda in data 24 aprile 1959 per derivazione di ulteriori litri/sec. 100, in concorrenza con quella in data 9 ottobre 1956 della ditta F.lli Tedeschi per la utilizzazione delle stesse acque, tuttora in corso di istruttoria;

Ritenuto che l'avvenuta concessione e la presentazione delle suddette domande costituiscono già una esplicita immissione del carattere pubblico delle acque in parola;

che, d'altra parte, l'importanza delle utilizzazioni attuate o previste, sia per la loro portata che per la estensione della superficie irrigabile di alcune centinaia di ettari, dimostra che le suddette acque presentano l'attitudine per soddisfare gli usi di pubblico generale interesse, di cui all'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

che, pertanto, l'opposizione della ditta Cornetto va respinta;

Ritenuto che nel suddetto schema di elenco suppletivo sono incluse anche le falde idriche sotterranee di Padiglione (lettera *c*), in comune di Anzio, di Salone e Colle Mentuccia (lettera *h*), in comune di Roma;

che, però, l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche non può farsi per falde, ma soltanto per singoli pozzi e ciò perchè all'accertamento delle caratteristiche della pubblicità o meno di dette acque può farsi luogo soltanto quando esse siano già state scoperte;

che, pertanto, le falde suindicate di Padiglione, Salone e Colle Mentuccia vanno escluse dall'elenco suppletivo, che col presente decreto si approva;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso in adunanza del 17 aprile 1964 con voto n. 667;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione della ditta Cornetto Giuseppe, di cui alle premesse, è approvato il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Roma, giusta l'unito esemplare — dal quale sono escluse le su cennate falde di Padiglione, Salone e Colle Mentuccia — vistato dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1966
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 253

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Roma

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
151 *bis*	Fosso Ponte Coperto	Sanguinara	Cerveteri	Dallo sbocco alle origini
153 *ter*	Fosso Valcaneto	Cupino	Id.	Dallo sbocco alle origini
A	Sorgente Bulicara	Bulicara	Monterotondo	Tutte le manifestazioni sorgive
B	Sorgente Scoppio	Scoppio	Id.	Tutte le manifestazioni sorgive
C	Lago di S. Giovanni	—	Guidonia	Tutto lo specchio d'acqua
D	Sorgente dell'acqua Felice	Osa	Montecompatri Roma	Tutte le manifestazioni sorgive. Attualmente l'acqua è incondottata per l'alimentazione idrica di Roma a mezzo dello antico Acquedotto Felice che è gestito dal comune di Roma
E	Sorgente Preziosa	Acqua Mariana	Marino-Roma	Tutte le manifestazioni sorgive. Attualmetne è utilizzata dal Consorzio Barbuta per l'alimentazione idrica nelle zone ricadenti nel servizio del Consorzio stesso
F	Sorgente Galleria di Ciampino	Acqua Mariana	Roma	Tutte le manifestazioni sorgive. Attualmente è utilizzata dalle Ferrovie dello Stato, dal Consorzio Barbuta e da vari utenti privati
498 *ter*	Fosso S. Anastasio	Mar Tirreno	Anzio	Tutto il suo corso
498 *quater*	Fosso Cavallo Morto	Fosso S. Anastasio	Id.	Tutto il suo corso
470 *bis*	Canale Palocco	Mare Tirreno	Roma	Tutto il suo corso
479 *ter*	Fosso del Confine	Canale Palocco	Id.	Tutto il suo corso

Roma, addì 28 dicembre 1965

Visto, come da decreto del Presidente della Repubblica n. 2194/64 in data 28 dicembre 1965
Il Ministro: MANCINI

(4055)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera e di una parte del territorio del comune di Sirolo (Ancona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 aprile 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale e fascia costiera fino a valle della strada provinciale in Sirolo (Ancona);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sirolo;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della S.p.A. Cementi Portorecanati;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da zone boschive che arrivano in alcuni punti a pochi metri dalla linea della battigia con rupi a picco sul mare forma quadri naturali incantevoli e suggestivi visibili sia dal mare che dalle pubbliche vie comprese nella zona e costituenti esse stesse altrettanti punti di belvedere dai quali si godono meravigliosi ed estesissimi panorami sul mare, sui frastagliati profili costieri, sui caratteristici abitati di Numana e Sirolo sino alla foce del fiume Musone ed oltre;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sirolo, costituita da una fascia costiera e di una parte del territorio comunale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: confine con il comune di Ancona dal mare all'incontro con la provinciale del Conero, lungo la strada di San Lorenzo fino al fosso omonimo, detto fosso sino a Fonte di Capodacqua e da questo al confine di Numana, confine del territorio di Numana sino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle belle naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Sirolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 febbraio 1966

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

Verbale n. 24

Oggi 18 aprile 1963 previa regolare convocazione si è riunita alle ore 9,30 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno:

1. SIROLO - Interesse paesistico e panoramico sul territorio comunale dalla fascia costiera sino a valle della strada provinciale;

(*Omissis*).

Il presidente della Commissione, dopo aver riassunto i termini della discussione, fa presente che la proposta di vincolo può essere definita senza eseguire un sopraluogo perchè trattasi di zone perfettamente note e per la cui limitazione sono sufficienti le planimetrie all'esame: tutti i presenti concordano e non sollevano eccezione al riguardo.

a) La Commissione pertanto alla maggioranza e con il voto contrario del rappresentante del comune di Sirolo, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali di detto Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, parte de territorio comunale di Sirolo, così delimitato:

confine con il comune di Ancona dal mare all'incontro con la provinciale del Conero, lungo la strada di San Lorenzo fino al fosso omonimo, detto fosso fino al Fonte di Capodacqua e da questo al confine di Numana, confine del territorio di Numana fino al mare.

Detta località ha notevole interesse paesistico e panoramico perchè costituita da zone boschive che arrivano in alcuni punti a pochi metri dalla linea della battigia con rupi che scendono a picco sul mare costituendo quadri naturali incantevoli e suggestivi visibili sia dal mare che da pubbliche vie comprese nella zona che formano altrettanti punti di belvedere dai quali si godono meravigliosi ed interessanti panorami sul mare, sui frastagliati profili costieri con la vista dei caratteristici abitati di Numana e Sirolo sino alla foce del fiume Musone ed oltre.

(*Omissis*).

Non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 13,3.

Il presidente: MINNUCCI

Il segretario: GIUSTINI

(4157)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 settembre 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Castiglione delle Stiviere, facente parte del comprensorio denominato dei colli storici;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castigione delle Stiviere (Mantova);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Castiglione delle Stiviere;

Considerata l'opportunità di escludere dal vincolo sopracitato la zona del predetto Comune che si estende verso sud e precisamente al di là della strada della Gazzolina;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, a parte il documento storico che rappresenta, offre quadri naturali di particolare valore panoramico nonchè punti di vista e belvedere dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze; posti infatti sul confine fra Mantova e Verona i colli sono caratterizzati dalla presenza di castelli medioevali attorno ai quali si sviluppano i borghi antichi e moderni che spiccano in mezzo ad una verzura particolarmente intensa; castelli, pievi come Cavriana, monumenti importanti come Castiglione delle Stiviere, sponde fluviali non ancora manomesse da arginature o opere dell'uomo, compongono il paesaggio di particolare interesse o di un'atmosfera quasi ottocentesca;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova), esclusa la zona a sud della strada della Gazzolina, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Castiglione delle Stiviere provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova

Stralcio del verbale di seduta

Alle ore 9,30 del giorno 10 settembre 1963 presso la sede della Amministrazione provinciale di Mantova si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Constatato il raggiungimento del numero legale il presidente apre la seduta e passa alla discussione dell'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Vincolo dei Colli storici - La zona denominata dei Colli storici comprende i comuni di Castiglione delle Stiviere, Solferino, Volta Mantovana, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio e Marmirolo.

Queste località sono tutte strettamente legate al corso della storia medioevale e contemporanea, ma in modo particolare alla storia risorgimentale italiana che nelle località sopracitate ha visto scrivere pagine di gloria dei volontari italiani delle truppe piemontesi e francesi.

Ma a parte il documento storico che rappresenta, questa zona è nota per particolari valori panoramici e paesistici.

Posta sul confine fra Verona e Mantova, i colli sono caratterizzati dalla presenza di castelli medioevali attorno ai quali si sviluppano i borghi antichi e moderni che spiccano in mezzo ad una verzura particolarmente intensa. Castelli, pievi come Cavriana, monumenti importanti come Castiglione delle Stiviere, sponde fluviali non ancora manomesse da arginature o opere d'uomo, compongono il paesaggio di particolare interesse o di un'atmosfera quasi ottocentesca che merita tutela.

Il prof. Gazzola chiarisce ai presenti che il vincolo paesisticamente non significa compressione edilizia o comunque ritardi di ordine burocratico all'eventuale sviluppo dei Comuni interessati, ma una collaborazione con gli stessi al fine di regolamentare lo sviluppo edilizio secondo concetti moderni che alla tutela paesistica uniscono serie considerazioni per la tutela economica dei centri stessi, tanto più laddove come nei Comuni di cui si tratta, non esistono piani regolatori che rechino ordine e indirizzino lo sviluppo edilizio in conformità ad esigenze di equità e di programmazione.

L'avv. Bellini, si associa a quanto illustrato dal prof. Gazzola assicurando che il vincolo potrà rafforzarne l'autorità dei Comuni e non diminuirla nei confronti degli stessi privati.

Dei sindaci dei Comuni interessati ed invitati con lettera raccomandata, sono presenti il sindaco di Monzambano ed il sindaco di Castiglione delle Stiviere.

Il sindaco di Monzambano fa presente che alcune delle zone più interessate sono già alterate da costruzioni e che non si può fare altrimenti in quanto il comune di Monzambano non ha terreno edificabile se non in zone panoramiche.

Il prof. Gazzola precisa che non è escluso che anche dette zone possano essere edificate purchè con certi criteri.

La Commissione all'unanimità ritenuta che si tratti di zone panoramiche importantissime da proteggere per i punti di vista o belvedere che si possono godere, approva la proposta di vincolo dei Comuni sopracitati, ai sensi dell'art. 1, comma quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e art. 9, comma quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

I confini del vincolo corrispondono ai confini dei rispettivi Comuni così come segnato sulla piantina che si allega e che è parte integrante del presente verbale.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 12.30, il presidente ringrazia gli intervenuti e scioglie la seduta.

Il presidente: GHIRARDINI

Il vice presidente: GAZZOLA

Il rappresentante dell'Associazione professionisti e artisti: SEGURI

Il presidente dell'E.P.T.: BELLINI

Il segretario: GABRIELI

(4136)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua medio-minerale denominata « Prealpi »

Con decreto n. 863 in data 19 aprile 1966, la ditta Giorgio Ghisalberti dei signori Mario e Giovanni Ghisalberti, con sede in Almè (Bergamo), è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua medio-minerale bicarbonato calcica litiosa denominata « Prealpi », che sgorga dalla sorgente Monte dei Giubilini in territorio dei comuni di Sedrina, Serisole e Villa d'Almè (Bergamo).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 11,5 per i recipienti di due litri e di un litro, e di cm. 16 × cm. 10 per i recipienti da mezzo litro e da un quarto di litro suddivise in tre riquadri: Nel riquadro centrale, su fondo di colore verde è raffigurata una maschera con getto di acqua che dalla bocca si versa in una vasca sottostante. Si legge dall'alto in basso in caratteri neri: « Acqua minerale Prealpi - Bicabornata alcalino litiosa - Antiurica diuretica leggera digestiva - stomaco fegato intestino ricambio - Ottima da tavola - Sorgente Prealpi località Monte dei Giubilini (Comune di Villa d'Almè) (Bergamo). Stabilimento di imbottigliamento G. Ghisalberti Almè (Bergamo).

In fondo gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro di sinistra sono riportate le indagini sugli effetti terapeutici dell'acqua studiate in data 26 novembre 1964 dal prof. P. C. Federici incaricato di idrologia medica della Università di Parma.

In fondo la frase « Sgorga dalla viva roccia alle falde delle Prealpi Orobie ». Marchio ed etichetta depositati.

Nel riquadro di destra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti di un litro di acqua secondo l'analisi eseguita in data 6 marzo 1964 dal prof. Giuseppe Illari, direttore dell'Istituto di chimica merceologica dell'Università di Parma, il giudizio di purezza batteriologica redatto il 3 novembre 1964 dal prof. Antonio Sanna, direttore dell'Istituto di microbiologia dell'Università di Parma ed un riassunto degli studi eseguiti in data 3 novembre 1964 dal prof. L. Migone, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica e metodologica clinica dell'Università di Parma.

In fondo le frasi « Addizionata di gas acido carbonico » e « Tappo e bottiglia sterilizzati ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta dalla sorgente allo stabilimento mediante apposita tubazione di acciaio inossidabile della lunghezza di metri 2500 e sarà imbottigliata con l'aggiunta di gas acido carbonico. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente verrà costituita una zona di protezione del raggio di metri quindici tenuta a prato naturale con alberi e recintata con rete metallica.

(4051)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 17 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,70	624,55	624,61	624,57	624,55	624,77	624,50	624,77	624,77	624,58
$ Can.	580,06	580 —	579,75	579,75	579,25	580 —	579,75	580 —	580 —	579,90
Fr. Sv.	144,68	144,73	144,73	144,75	144,70	144,67	144,72	144,65	144,67	144,74
Kr. D.	90,326	90,33	90,31	90,315	90,35	90,33	90,30	90,30	90,33	90,32
Kr. N.	87,26	87,27	87,27	87,285	87,30	87,27	87,255	87,25	87,27	87,26
Kr. Sv.	121,35	121,33	121,33	121,36	121,35	121,39	121,35	121,39	121,39	121,35
Fol.	172,52	172,13	172,16	172,19	172,05	172,10	172,16	172,05	172,10	172,15
Fr. B.	12,55	12,54	12,5440	12,5450	12,545	12,54	12,542	12,55	12,55	12,54
Franco francese	127,44	127,44	127,43	127,445	127,425	127,45	127,45	127,45	127,45	127,45
Lst.	1744,21	1743,20	1743,50	1743,60	1743 —	1744,17	1743,45	1744,16	1744,17	1743,15
Dm occ.	155,46	155,52	155,49	155,535	155,50	155,50	155,505	155,40	155,50	155,50
Scell. Austr.	24,179	24,175	24,17	24,1825	24,15	24,18	24,18	24,17	24,18	24,18
Escudo Port.	21,758	21,76	21,75	21,7625	21,78	21,76	21,7475	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,42	10,425	10,43	10,4275	10,42	10,42	10,4215	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 17 maggio 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,425
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,475
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,535
1 Dollaro canadese	579,75
1 Franco svizzero	144,735
1 Corona danese	90,307
1 Corona norvegese	87,27
1 Corona svedese	121,355
1 Fiorino olandese	172,175
1 Franco belga	12,543
1 Franco francese	127,447
1 Lira sterlina	1743,525
1 Marco germanico	155,52
1 Scellino austriaco	24,181
1 Escudo Port.	21,755
1 Peseta Sp.	10,424

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1966, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 154, il ricorso straordinario 12 ottobre 1955, proposto dal sig. Gaetano Piccitto senza l'esistenza di alcun provvedimento definitivo è stato dichiarato inammissibile, mentre è stata dichiarata cessata la materia del contendere per il ricorso 28 agosto 1962, proposto dallo stesso sig. Piccitto per l'annullamento della delibera n. 237 emessa il 6 febbraio 1962 dalla Commissione interministeriale di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1956, n. 496 (comunicatagli dal Ministero del tesoro il 22 febbraio 1962 con atto n. 7/131011/33281) in ordine con la cessata Amministrazione coloniale italiana in Africa settentrionale.

(3988)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1966, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 152, è stato respinto il ricorso straordinario 21 gennaio 1963 proposto dal dott. Giuseppe Bizzocchi per l'annullamento del provvedimento del Ministero del tesoro n. 7/106676, del 27 agosto 1962, concernente la sua richiesta di pagamento di competenze coloniali arretrate.

(3989)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1966, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 153, è stato respinto il ricorso straordinario 26 maggio 1964 proposto dalla signora Anita Martinelli-Angelucci, per l'annullamento del provvedimento del Ministero del tesoro n. 21344, del 15 gennaio 1964, concernente la sua mancata promozione retroattiva ad archivista coloniale.

(3990)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1966, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 238, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 3 dicembre 1962 dai signori Udina Giuseppe, nato a Veglia il 18 agosto 1885, Udina Evelino, nato a Veglia il 30 novembre 1919, Udina Carmelo, nato a Veglia il 13 luglio 1913, e Udina Giuseppe di Giuseppe, nato a Veglia l'11 febbraio 1930, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava per effetto del trattato di pace, viene dichiarato inammissibile per la parte concernente il merito e respinto per quanto riguarda la pretesa illegittimità.

(4018)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1966, al registro n. 8 Tesoro, foglio n. 58, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Bavastro Oscar, avverso il provvedimento del Ministro per il tesoro n. 5141 del 25 marzo 1963, relativo alla liquidazione dell'indennizzo per danni di guerra subiti in Africa orientale, non avendo previamente l'interessato esperito il ricorso amministrativo di cui all'art. 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(4142)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1965, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 370, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 22 maggio 1961 dalle signore Rocco Angela Teresa, nata a Trieste il 27 settembre 1893, e Rocco Margherita, nata a Trieste il 4 agosto 1899, avverso il provvedimento di indennizzo, concesso per beni perduti nella Zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste, viene dichiarato inammissibile per la parte concernente il merito e respinto per quanto riguarda la pretesa illegittimità.

(4201)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano regolatore generale di San Pellegrino Terme

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1966, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 221, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Pellegrino Terme (Bergamo).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(4130)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 *marzo* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1966
registro n. 21 *Esercito, foglio n.* 234

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 7 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1937, registro n. 37 Guerra, foglio n. 249 (Bollettino ufficiale 1938, dispensa 7, pagina 618):

Cittaro Quirino, di Remigio e di Cittaro Oliva, da Madrisio, frazione di Fagagna (Udine), artigliere 5° Rgt. art. alpina « Pusteria ». Il nome viene così rettificato: Quirico Albino. Inoltre il luogo di nascita è: Fagagna (Udine).

Regio decreto 31 agosto 1919, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1919, registro n. 147 Guerra, foglio n. 5 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 78, pagina 4954):

Pepa Ulderico, da Morrovalle (Macerata), soldato 128° Rgt. f., matricola 12824. Il nome viene così rettificato: Alderico.

Regio decreto 6 gennaio 1924, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1924, registro n. 275 Guerra, foglio n. 49 (Bollettino ufficiale 1924, dispensa 3, pagina 163):

Pizzari Luigi, da Zagarolo (Roma), capitano amm. cpl. - Direzione d'amministrazione - VIII Corpo d'armata. Il nome viene così rettificato: Antonio Angelo.

(4125)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1966, registro n. 7 Difesa-Aeronautica, foglio n. 374, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dall'ex avventizio di 3ª categoria dell'A.M. Picchiami Dino, in data 1° novembre 1964, avverso il provvedimento n. 11654 del 5 maggio 1964, con il quale il Ministero difesa-Aeronautica, respingeva l'istanza dell'interessato in data 7 aprile 1964, intesa ad ottenere il passaggio, con effetto retroattivo, dalla 3ª alla 2ª categoria del personale impiegatizio non di ruolo.

(3936)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1966, registro n. 27 Pubblica istruzione, foglio n. 328, è stato accolto limitatamento alla corresponsione del conguaglio di trattamento economico per il servizio prestato successivamente al 31 dicembre 1960, il ricorso straordinario prodotto in data 15 luglio 1963 dalla professoressa Maria Rossetto Donati avverso la mancata corresponsione del trattamento di cattedra per l'insegnamento di storia dell'arte prestato per dodici ore settimanali in tre corsi completi di liceo classico.

(3986)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico sopra citato;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) avere compiuto gli studi d'istruzione elementare;

B) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 141, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo e non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche e delle altre Amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti. è disposta con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, redatte su carta bollata (si veda lo schema esemplificativo allegato al presente decreto) e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e dello Stato, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo della Amministrazione dalle quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenente gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 8 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

Prova pratica

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Roma, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà

tenuta. Il Consiglio nazionale delle ricerche non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Consiglio stesso.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche o di un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Graduatoria generale di merito e graduatoria dei vincitori

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e dal punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Consiglio nazionale delle ricerche per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, numero 202860/Od. in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 maggio 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti, le madri vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alla lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo di L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per meriti di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400;

b) gli impiegati non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche e delle altre Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Graduatoria di merito e dei vincitori

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto);

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto dall'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il Consiglio nazionale delle ricerche ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dal Consiglio nazionale delle ricerche con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.
Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dalla Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Roma, addì 4 aprile 1966

Il presidente: CAGLIOTI

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400 al Consiglio nazionale delle ricerche e diretta

Al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale - piazzale delle Scienze, 7 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente . . . . . . in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Consiglio nazionale delle ricerche.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti del CNR è statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3518)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella B) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 832;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un pubblico concorso per esame a 20 posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *B*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso e ripartizione dei posti

E' bandito un pubblico concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *B*) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti, dieci sono riservati in favore dei candidati forniti del diploma di laurea in scienze statistiche, che superino, oltre alle prove obbligatorie, anche la prova facoltativa scritta e orale di statistica.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche e scienze coloniali.

Possono partecipare al concorso medesimo gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato, i quali non siano in possesso dei titoli di studio richiesti, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. I medesimi non possono concorrere ai posti riservati di cui al secondo comma del precedente art. 1, anche se sostengono la prova facoltativa di statistica.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali du-

rante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età e aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da lire 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, via del Seminario, Roma, entro o non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di trenta giorni, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i quali partecipino al concorso ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del presente bando, dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni trenta agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale di cui al terzo comma del presente articolo, di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

m) se intendano o meno sostenere la prova facoltativa scritta e orale di statistica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto fra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione potrà essere aggregato un membro aggiunto per la prova facoltativa di statistica.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle tre prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di essa. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che ne abbiano fatta esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno anche una prova facoltativa scritta ed orale di statistica.

Nella prova suddetta il candidato dovrà ottenere la votazione di almeno sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, del voto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova facoltativa ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per

fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *l*) ed *m*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve previste dal precedente art. 1, nonchè di quelle previste da specifiche disposizioni di legge (ex combattenti, invalidi ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *g*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta di bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun docu-

mento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

I laureati in scienze statistiche, che fruiscano dei posti riservati di cui al secondo comma del precedente art. 1, saranno assegnati presso gli uffici centrali dell'Amministrazione.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 19 gennaio 1966

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1966
Registro n. 28, foglio n. 279

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

1ª prova: Diritto amministrativo e costituzionale;
2ª prova: Diritto civile e commerciale;
3ª prova: Scienza delle finanze ed Economia politica.

PROVA SCRITTA FACOLTATIVA DI STATISTICA METODOLOGICA

Principi generali: Prova, evento. Eventi indipendenti e dipendenti; eventi compatibili e incompatibili. Probabilità di eventi. Probabilità totale e composta. Probabilità condizionata. Probabilità teorica e legge empirica del caso. Teoria degli errori. Distribuzione normale. Principio dei minimi quadrati.

Variabili casuali semplici e problema delle prove ripetute: Definizione di variabile casuale. Funzioni di ripartizione e di densità. Funzioni generatrici: dei momenti; dei momenti fattoriali; dei parametri fattoriali; delle probabilità. Tipi di variabili casuali e relativi schemi probabilistici: variabile casuale di Bernoulli; variabile casuale di Poisson; variabile casuale della estrazione in blocco; variabile casuale di Laplace Lexis.

Misura della variabilità e della dipendenza statistica: Scarto quadratico medio di un campione e del suo universo. Parametro «t» di Student. Paramentro «z» di Fisher. Analisi della varianza. Coefficiente di correlazione lineare di Bravais-Pearson. Indice «chi» quadrato. Indici di connessione di Gini e di Castellano.

Il problema inverso: Probabilità posteriore. Il problema diretto e il problema inverso. Metodo delle ipotesi: ipotesi di Bayes-Laplace e ipotesi di Gini.

MATERIE DI ESAME ORALE

(oltre quelle delle prove scritte obbligatorie, nonchè quella facoltativa di statistica metodologica sull'intero programma sopra specificato, per coloro che abbiano superato la relativa prova scritta):

A) Diritto penale: Istituti generali. Delitti contro la pubblica Amministrazione. Delitti contro la fede pubblica. Delitti contro il patrimonio.

B) Principi di diritto processuale penale: Atti di polizia giudiziaria. Istruzione sommaria.

C) Diritto internazionale pubblico.

D) Contabilità generale dello Stato.

E) Elementi di statistica metodologica ed economica.

F) Principi di legislazione postale e delle telecomunicazioni (Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e decreto presidenziale 6 giugno 1952, n. 656).

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Via del Seminario — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a venti posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *B*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1).

Dichiara di voler sostenere la prova facoltativa scritta e orale di statistica (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) Tale dichiarazione deve essere fatta soltanto da coloro che intendano sostenere la prova facoltativa di statistica.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . ; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3761)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ad un posto di aiutante aggiunto in prova dei servizi speciali antincendi

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dei servizi antincendi è attualmente disponibile un posto;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, concernente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei servizi speciali antincendi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella dei 30.

Il limite massimo è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esso siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni.

Il detto limite di età e, inoltre, elevato:

f) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

g) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alla lettera *f*) e *g*) sono cumulabili tra di loro e entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *e*), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

h) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

i) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 203, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituito da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

l) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 marzo 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

m) del personale di cui all'art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, relativa alla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico o di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

5) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina D'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie; delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a sedici della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogoteneziale 20 maggio 1957, n. 376; ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione Universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni

di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria, purchè non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 2291, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadino italiano; ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, nonchè il personale militare di cui alla citata legge 26 marzo 1965, n. 229, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine succitato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera b) art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera F) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi) entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 400, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 400; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 31 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione di pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 28 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva nell'atto in cui contrasse l'invalidità.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità con la esibizione della dicharazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 400, del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

Le vedove e gli orfani di guerra e le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno presentare la certificazione prevista dall'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta bollata della competente autorità.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo al concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dall'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dello art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo originale di studio o copia autenticata ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia, su carta da bollo da L. 400, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali e il personale militare di cui alla surriferita legge 26 marzo 1965, n. 229, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 6.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*) del precedente art. 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di una orale, in base al seguente programma:

1. Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;
2. *a*) Nozioni di storia d'Italia dal 1815;
   b) Nozioni di storia letteraria italiana;
   c) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;
3. Prova pratica di dattilografia;
4. Nozioni elementari di statistica (statistica applicata; statistica della popolazione e demografia);
5. Nozioni generali sul funzionamento e sulla attrezzatura dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
6. Elementi di fisica;
7. Matematica elementare.

Le prove scritte verteranno, la prima, su una delle materie indicate ai numeri 1 e 2, lettera *a*) e *b*) e la seconda sulla materia indicata al numero 7; la prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

La prova orale può cadere su tutto il programma, ad eccezione del n. 3 (dattilografia).

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove muniti di fotografia recante la firma autenticata, o di altro idoneo documento di identità.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale verrà fissato il diario delle prove di esami; il relativo avviso, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Art. 11.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto almeno le votazioni di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

Il vincitore del concorso sarà nominato aiutante aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi speciali antincendi. Esso dovrà assumere servizio nella sede in cui sarà destinato, entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Art. 15.

Il funzionario dirigente la 1ª sezione della Divisione personale della Direzione generale dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: MIGLIORE

Registrato alla orte dei conti, addì 1° *marzo* 1966
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 318

(3448)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere di artiglieria in prova.

Sulla dispensa 13ª del Giornale ufficiale 26 marzo 1966 del Ministero della difesa è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 novembre 1965, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere d'artiglieria in prova.

(4321)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.